



Comune di Fossalta di Piave

Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARIP

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/07/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti - Il gestore	4
Art. 4 Scuole statali.....	5
TITOLO II - LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI	6
Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti	6
Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa.....	6
Art. 7 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento	7
Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 10 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa.....	9
TITOLO III – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE	11
Art. 11 Piano Tariffario (TARIP) – iter deliberativo annuale	11
Art. 12 Determinazione della tariffa a corrispettivo	11
Art. 13 Articolazione della tariffa.....	12
Art. 14 Numero minimo di svuotamenti/conferimenti e accertamenti sui conferimenti.....	12
Art. 15 Periodi di applicazione della tariffa.....	13
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche	13
Art. 17 Commisurazione del nucleo familiare	13
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche.....	14
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 20 Tariffa giornaliera.....	15
Art. 21 Tributo provinciale	16
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	17

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 23 Riduzione per compostaggio domestico.....	17
Art. 23 bis Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico	17
Art. 23 ter Riduzione per invio a riciclo di rifiuti urbani	18
Art. 24 Agevolazioni ed esenzioni.....	19
Art. 24 bis Utilizzo fondo emergenza COVID D.L. 73/2021	19
Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	19
Art. 26 Modalità per conseguire riduzioni	20
Art. 27 Cumulo di riduzioni.....	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE.....	21
Art. 28 Obbligo di dichiarazione	21
Art. 29 Termini di presentazione ed efficacia delle comunicazioni a consegna/restituzione attrezzature....	21
Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	22
Art. 31 Poteri istruttori del Soggetto Gestore.....	23
Art. 32 Controlli e accertamenti.....	23
Art. 33 Sanzioni, penalità e interessi	24
Art. 34 Riscossione	25
Art. 35 Interessi di mora - abrogato.....	25
Art. 35 bis Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria.....	25
Art. 36 Disposizioni in materia di rimborsi	26
Art. 37 Contenzioso e autotutela.....	26
Art. 37 bis Dilazione di pagamento su solleciti e riscossione coattiva.....	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni.....	28
Art. 39 Clausola di adeguamento.....	28
ALLEGATO A.....	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tariffa corrispettiva sui rifiuti (in seguito "tariffa corrispettiva" o "tariffa") in conformità all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in seguito anche "L. 147/2013", ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Avendo il Comune di Fossalta di Piave avviato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, la tariffa sui rifiuti, applicata in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) e qui disciplinata, ha natura corrispettiva, come meglio specificato nel titolo II e nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio". La disciplina della tariffa è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani compresi i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003.
3. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n° 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento trova applicazione in conformità a quanto previsto dal comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni:
 - **Frazione umida (o umido):** rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, nonché, rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
 - **Frazione verde (o verde):** rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
 - **Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio.
 - **Utenza domestica:** utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.
 - **Utenza non domestica:** utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.
 - **Locale:** struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.
 - **Area scoperta:** superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.
 - **Tariffa variabile normalizzata:** tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.
 - **Tariffa variabile puntuale:** tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti - Il gestore

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio

a recupero, al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti urbani, svolte anche in forma associata con altri comuni e le attività di spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali e il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti e costituisce un servizio di pubblico interesse, ai sensi della vigente normativa ambientale (di seguito anche “servizio gestione rifiuti” o “servizio”).

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio”, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentano di misurare (totalmente o parzialmente) il volume del rifiuto conferito al servizio pubblico, ai fini dell’applicazione e della quantificazione della tariffa o di una quota di questa.

4. Il rifiuto è conferito negli appositi contenitori di tipologia/capienza predefinita nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio, e concessi in uso gratuito dal gestore del servizio.

5. Il soggetto che provvede al servizio di gestione dei rifiuti è designato quale gestore del servizio (di seguito “gestore”).

6. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal titolo V del presente regolamento.

Art. 4 Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui servizi.

TITOLO II - LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI

Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio comunale.
2. Sono escluse dalla tariffa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché, il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (salvo quanto previsto all'art. 17) o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'art. 25.

Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto passivo principale (che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 28 o intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 7 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari (adibite a civile abitazione, comprese le pertinenze delle stesse, o ad usi non domestici) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali adibiti a civile abitazione,

privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari in genere non agibili per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori; alla richiesta di esclusione è necessario allegare l'autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e la dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
- e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;

L'elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

In riferimento alle tipologie indicate alle lettere a) d) ed e), qualora, dalle aree scoperte pertinenti tali locali, vi fosse produzione di rifiuti derivanti da sfalci d'erba e/o potature, il soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile, dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti stessi, a mezzo di idonei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia ambientale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 28 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo/tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione

che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale, bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché, le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggetti a TARIP i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Falegnamerie e mobilifici	45%
Autocarrozzerie	50%
Officine per riparazione veicoli, gommisti, elettrauto	15%
Officine per riparazione mezzi pesanti	40%
Officine metalmeccaniche e per lavorazioni meccaniche, fabbri	45%
Marmisti	60%
Ceramiche	30%
Lavanderie self-service	20%
Pescherie e macellerie	50%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza classificate, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice EER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall' art. 32 del presente regolamento.

Art. 10 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore

di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

6. La superficie delle aree scoperte operative, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti da superfici scoperte rispetto a quelle coperte, è calcolata applicando una riduzione del 40%.

7. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 11 Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

Art. 12 Determinazione della tariffa a corrispettivo

1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158 e del presente regolamento. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio commisurata sulla base delle superfici imponibili individuate con i criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento, e da una parte variabile (TV) rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. Il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze con modalità tali da consentire l'applicazione della tariffa puntuale, a corrispettivo, in forza della misurazione indiretta dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza, tramite la rilevazione del dato volumetrico (litri) del conferimento, determinato sulla base delle dimensioni del contenitore esposto, o se occorre il caso, della dimensione del sistema di limitazione volumetrica del conferimento definito nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. La tariffa FISSA è determinata nel rispetto dei principi e criteri determinati nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa VARIABILE è determinata, da una quota calcolata sulla base della misurazione del rifiuto secco non riciclabile conferito e verde/ramaglie, ove prodotto (cd. variabile puntuale) e di una quota calcolata utilizzando i criteri di calcolo del DPR 158/99 (cd. variabile parametrica), come in seguito meglio specificato.

- VARIABILE PUNTUALE

In particolare la misurazione per l'addebito della variabile puntuale avviene sulla base dei seguenti criteri, attribuendo ad ogni svuotamento registrato il volume corrispondente alle dimensioni del contenitore esposto:

A. Utenze non domestiche

misurando puntualmente **gli svuotamenti** dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie, ove prodotto, dalle stesse esposti, avendoli muniti di transponder;

B. Utenze domestiche e condominiali

misurando puntualmente **gli svuotamenti** dei contenitori esposti, adibiti alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile (eccetto quello costituito da pannolini/pannoloni raccolti in appositi contenitori) e verde/ramaglie, ove prodotto, muniti di transponder, attribuendo ad ogni svuotamento il volume corrispondente alle dimensioni del contenitore esposto;

Per le utenze condominiali che chiedono e ottengono l'utilizzo di contenitore comune/condominiale, per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile la misurazione per l'addebito della variabile puntuale avviene:

- sulla base degli svuotamenti del contenitore comune esposto, munito di transponder, con addebito al condominio, attribuendo ad ogni svuotamento registrato il volume corrispondente alle dimensioni del contenitore esposto;

- sulla base del numero dei conferimenti di ogni singola utenza condominiale, se il contenitore comune è, invece, dotato di sistema di limitazione volumetrica del conferimento, cd. Calotta, attribuendo ad ogni conferimento registrato il volume corrispondente alla dimensione del sistema di limitazione volumetrica del conferimento definito nella delibera di approvazione delle tariffe. Detto sistema viene applicato dal gestore solo su richiesta espressa del condominio, che deve corrispondere al gestore stesso un costo annuale di noleggioro definito in delibera tariffaria;

- VARIABILE PARAMETRICA**

Per tutte le utenze si determina la quota della tariffa variabile afferente il rifiuto differenziato (frazione organica, carta e cartone, vetro/lattine e plastica) applicando ad ogni utenza, domestica e non, rispettivamente i coefficienti “Kb” e “kd” del DPR 158/99 (cd. variabile parametrica) .

Il condominio è dotato di contenitori comuni/condominiali, per ognuna delle frazioni differenziate di rifiuto oggetto di raccolta. La variabile parametrica viene addebitata per tali tipologie di rifiuto ad ogni singolo condomino (utente condominiale), seppure la raccolta avvenga in contenitori comuni.

6. Ad ogni svuotamento puntuale si considera conferita dall’utente l’intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia parzialmente pieno o se non sia stato possibile il suo completo svuotamento a causa dell’eccessiva compressione dei rifiuti in esso introdotti dall’utente.

In tale ultima ipotesi verrà tariffato lo svuotamento e apposto avviso all’utenza circa la non corretta pratica di conferimento.

Per le utenze domestiche condominiali munite di contenitori con dispositivi di limitazione volumetrica dei conferimenti per il rifiuto secco non riciclabile, si considera, ad ogni conferimento, come conferita la volumetria determinata dal dispositivo; il volume attribuito a ogni conferimento di rifiuto secco non riciclabile è stabilito in delibera di approvazione della tariffa rifiuti.

7. I criteri per la commisurazione della tariffa sono adottati, nel rispetto dei criteri di determinazione tariffaria contenuti nel presente regolamento, con apposito provvedimento del Comune e/o dell’Ente di governo del bacino territoriale e vanno definiti ogni anno in sede di approvazione dell’articolazione tariffaria.

8. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti/svuotamenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.

Art. 13 Articolazione della tariffa

1. L’insieme dei costi da coprire con la tariffa viene ripartito fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni alle utenze domestiche. La ripartizione del costo del servizio tra costi fissi e costi variabili è determinata nel Piano Finanziario.

2. Sulla base del Piano Finanziario:

- sono suddivise le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze non domestiche (Tnd);
- sono assegnate le quote di TF dovute alle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
- sono assegnate le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);

3. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella destinata all’uso domestico, è applicata la tariffa dell’uso prevalente.

Art. 14 Numero minimo di svuotamenti/conferimenti e accertamenti sui conferimenti

1. In sede di approvazione dell’articolazione tariffaria, ai sensi del precedente articolo, viene definito l’addebito minimo di tariffa variabile parametrica (numero minimo di svuotamenti annuali di rifiuto secco non riciclabile o per i contenitori muniti di sistemi di limitazione volumetrica del conferimento, stabilendo il numero minimo dei conferimenti annuali di rifiuto secco non riciclabile) da associare a ciascuna tipologia di utenza anche quando quest’ultima non utilizzi il servizio. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l’applicazione degli svuotamenti minimi disciplinata dal

presente articolo, ma si applica l'art. 20 del presente Regolamento inerente la tariffa giornaliera.

2. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio" e/o dal presente regolamento, facendo applicare le prescritte sanzioni amministrative.

Art. 15 Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, salvo quanto previsto all'art. 29, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle dichiarazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa da attribuire alle utenze domestiche è divisa per il totale dei metri quadrati delle superfici imponibili delle medesime utenze, applicando i coefficienti correttivi (Ka) di cui al DPR 158/99.

2. La quota di costo del servizio da coprire con la tariffa variabile delle utenze domestiche è calcolata detraendo dal totale dei costi variabili la quota attribuibile alle utenze non domestiche. La successiva attribuzione alle singole utenze domestiche avviene:

- con l'applicazione del DPR 158/99 (coefficienti Kb) per la carta e cartone, vetro/plastica/lattine e l'umido (variabile parametrica);
- con addebito puntuale degli svuotamenti/conferimenti registrati per la frazione secco non riciclabile (eccetto quello costituito da pannolini/pannoloni raccolti in appositi contenitori) e per il rifiuto da verde/ramaglie (se prodotto) (variabile puntuale).

Quanto sopra, salva l'applicazione degli svuotamenti minimi (oppure ove applicabile dei conferimenti minimi) per il rifiuto secco non riciclabile, qualora quelli registrati siano inferiori al minimo determinato annualmente con delibera comunale, ai sensi dell'art. 14 comma 1.

3. I coefficienti (K) rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 30 giorni nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero e/o fuori regione, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche (cd. "case a disposizione") condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, nonché, per le case tenute a disposizione da residenti nel comune non costituenti per loro abitazione principale e non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 7, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente (pari al nucleo familiare del dichiarante); per gli alloggi occupati o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello di cui alla seguente tabella, (con arrotondamento all'unità superiore):

Superficie imponibile	Componenti Nucleo
fino a mq. 37	1
da 38 a mq. 52	2
da 53 a mq. 67	3
da 68 a mq. 82	4
da 83 a mq. 93	5
oltre 94	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

In tali fattispecie qualora l'utenza non richieda, l'utilizzo dei contenitori, adeguatamente motivando e dimostrando il temporaneo non uso dell'immobile, si applicano le riduzioni specifiche incidenti sulla quota fissa, di cui all'art. 22 comma 1, mentre la quota variabile nella sua interezza non viene applicata. Una volta richiesti i contenitori, per queste tipologie di utenze, gli stessi non possono essere restituiti ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.

4. Le cantine, le autorimesse o simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche, solo se annesse all'abitazione principale (o perché aventi numero civico adiacente o dichiarate dal contribuente quali connesse all'abitazione, in quest'ultimo caso non potrà considerarsi annesso più di un immobile per ognuna delle tipologie sopradescritte), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n.4 di cui all'allegato A.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità e viene applicata la sola tariffa fissa se vengono restituiti i contenitori.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota **fissa** della tariffa per le utenze **non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe, per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate applicando per ogni classe di attività i coefficienti correttivi (Kc) di cui al DPR 158/99.

2. La quota **variabile** della tariffa per le utenze **non domestiche** è determinata in modo puntuale (variabile puntuale) sulla base degli effettivi svuotamenti/conferimenti registrati per il rifiuto secco non riciclabile e per il rifiuto da verde/ramaglie (se prodotto), mentre per le altre tipologie di rifiuto differenziato oggetto di raccolta con l'applicazione del DPR 158/99 (coefficienti Kd) (variabile parametrica).

3. E' salva l'applicazione degli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile (qualora questi siano inferiori al minimo) determinati annualmente con delibera comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT

relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nel caso di attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche" rientranti in categoria 4 dell'Allegato A.

7. I locali ad uso domestico i cui proprietari (residenti e non) sono titolari di autorizzazione all'esercizio di affitto di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di gestione di case e appartamenti per vacanze e di residence sono classificati quali "utenze non domestiche" rientranti in categoria 6 dell'Allegato A ("alberghi senza ristorante").

Art. 20 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa fissa e variabile parametrica annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%, mentre, se l'utente richiede l'utilizzo di contenitori individuali per il rifiuto secco non riciclabile (muniti di transponder) la quota variabile (puntuale) della tariffa è determinata in funzione degli svuotamenti puntuali registrati, senza applicazione del minimo fatturabile di cui all'art. 14.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di attivazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione, non finalizzata a scopi umanitari.

5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 e segg.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

7. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 1 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo

occasionale, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di smaltimento dei rifiuti può essere effettuato:

- sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il gestore del servizio, nel qual caso la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto;
- attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune, in questo caso sarà addebitato al promotore della manifestazione il costo degli svuotamenti.

8. In particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti che viene organizzato nelle aree adibite a sosta temporanea degli addetti alle attrazioni ("giostrai") viene effettuato attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune. Il costo complessivo degli svuotamenti di tali contenitori verrà addebitato ai titolari delle attrazioni e suddiviso in parti uguali tra ciascuno di essi.

Art. 21 Tributo provinciale

1. Alle tariffe è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) ai sensi dell'art.1, comma 666, della legge 147/2013 che ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19, del D. Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo totale della tariffa sui rifiuti.

3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato alla Città Metropolitana di Venezia ex Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/1992.

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile calcolata con metodo normalizzato (parametrica), alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui alla successiva lettera c): riduzione del 30%;
 - c) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente non sono tra loro cumulabili e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 23 Riduzione per compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% della quota variabile parametrica, ossia calcolata con metodo normalizzato. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione dimostrante le modalità di effettuazione del compostaggio, come da modulistica predisposta dal Gestore del servizio. In tali fattispecie non deve essere utilizzato/esposto il contenitore del rifiuto umido e quello del rifiuto verde/ramaglie, che vanno restituiti al gestore.
2. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 23 bis Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta, da parte dell'utenza non domestica, di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 e disciplinata dall'art. 23ter del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 23 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 secondo periodo, avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.

2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale

termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.

3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.

Art. 24 Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.

Art. 24 bis Utilizzo fondo emergenza COVID D.L.73/2021

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della TARIP di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.

2. La riduzione del comma 1 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo le modalità definite da apposito bando di accesso alla riduzione TARIP, approvato dalla giunta comunale che dovrà considerare l'importo TARIP dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, secondo termini e modalità definite dal citato bando. La riduzione spettante non potrà superare il 50% del totale della TARIP dovuta per l'anno 2021.

Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa fissa e la tariffa variabile parametrica sono dovute nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal

gestore. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.

2. Le riduzioni di cui al presente titolo verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda o dalle diverse date indicate all'art. 22. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e s'intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, cessano e devono essere presentate dal subentrante qualora ne ricorrano i presupposti; si rinvia all'art. 29 per i termini di decorrenza della variazioni.

3. Il gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 27 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 28 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione, in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche o condominiali
dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo. Dall'amministratore del condominio o altro soggetto delegato, per i condomini, con possibilità di richiedere al gestore l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile (e/o verde/ramaglie se prodotto);
- b) per le utenze non domestiche
dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati
dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature

1. La comunicazione di inizio occupazione o detenzione di locali o di aree scoperte deve essere presentata entro 30 gg. solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita comunicazione di variazione.

3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate entro 90 gg. solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 23bis del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.

5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.

7. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 90 gg. solari successivi alla data di

fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 15 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.

10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.

11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.

13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.

15. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere: oltre all'indicazione del titolo dell'occupazione con i dati identificativi del titolare di diritto reale sull'immobile, se soggetto diverso dall'occupante/dichiarante:

per le utenze domestiche

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e occupanti dell'immobile) dell'intestatario della scheda

famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico ed eventuale numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e se esistente il numero dell'interno;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del gestore o è spedita a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui all'art. 32, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, il gestore può:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b), a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni;
- d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento;
- f) segnalare al Comune le utenze che rifiutano di ritirare il contenitore del secco non riciclabile per l'avvio delle azioni dello stesso, salva l'applicazione dei conferimenti minimi di cui all'art. 14.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo, sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 32 Controlli e accertamenti

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo contestazione di inadempimento a mezzo PEC, ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo

raccomandata A/R, inviata dal gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.

2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.

3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.

4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R.

Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata.

L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12 (dodici).

6. Il comma 5 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 5.

Art. 33 Sanzioni, penali e interessi

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del 30% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.

2. Se la comunicazione è incompleta o contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del 30% del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.

3. Per **l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione** dell'utenza, di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00** (cinquanta/00).

4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso si applica la **penale di € 10,00** (dieci/00) per chiavetta elettronica, € 25,00 (venticinque/00) per contenitore a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore.

5. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

6. Per le **altre violazioni** al presente Regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali, da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3 (case a disposizione), e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penali di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per i quali è prevista nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio, la raccolta domiciliare,

oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art. 14.

Art. 34 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.

2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

3. Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.

4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.

5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.

6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.

7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 35 Interessi di mora Abrogato

~~1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, pari al tasso legale.~~

~~2. Laddove previsto, per interessi dovuti s'intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.~~

Art. 35 bis Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria

1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 34, comma 3 del presente Regolamento:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio fatturato negli ultimi due anni.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale

Europea;

- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.

6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 36 Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.

3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario, ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi, nonché, il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine, ovvero, previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva.

Art. 37 Contenzioso e autotutela

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare, ovvero, modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.

2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.

Art. 37 bis Dilazione di pagamento su solleciti e riscossione coattiva

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);
b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate mensili
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
 - d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
 - e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 - h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 01.01.2016.
2. Dal 01.01.2016 è entrata in vigore nel Comune di Fossalta la tariffa corrispettiva e da quella data si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti contenute nel regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TARI e TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 13 del 29/07/2015 e successive modifiche. Rimane altresì ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza (TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e TARI - tassa sui rifiuti).

Art. 39 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero Categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari,
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività di commercio all'ingrosso, attività agricole con spaccio di vendita, cantine, autorimesse
5	Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione
6	Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, tende e tessuti, calzature, librerie, cartolerie, fotografi, ottici, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club